



**REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ NEGOZIALI DI
GRAN SASSO ACQUA SPA**
adottato ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016

(Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Gran Sasso Acqua SpA n. 37 del 05.08.2020)



INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Principi.....	5
Articolo 2 - Definizioni e riferimenti	6
Articolo 3 - Disciplina applicabile	8
Articolo 4 - Durata	9
Articolo 5 - Contratti misti e appalti destinati a più attività.....	9
Articolo 6 - Misure organizzative e attività di programmazione	11

TITOLO II

DISCIPLINA DEI CONTRATTI SOTTO SOGLIA NEI SETTORI SPECIALI

Articolo 7 - Ambito di applicazione.....	11
Articolo 8 - Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento	12
Articolo 9 - Procedure di scelta del contraente	14
Articolo 9-bis - Procedure di scelta del contraente in caso di urgenza o somma urgenza	18
Articolo 9-ter - Ulteriori procedure di scelta del contraente alla luce del D.L. n. 76/2020	19
Articolo 10 - Affidamento di contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro	19
Articolo 11 - Amministrazione diretta.....	21

Articolo 12 - Pubblicità e termini.....	22
Articolo 13 - Garanzia a corredo dell'offerta.....	22

TITOLO III

APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESCLUSI, IN TUTTO O IN PARTE, DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA PUBBLICISTICA IN MATERIA DI CONTRATTI

Articolo 14 - Disciplina applicabile	23
--	----

TITOLO IV

CONTRATTI DA CUI DERIVI UN CORRISPETTIVO PER IL COMMITTENTE

Articolo 15 - Disciplina applicabile	25
--	----

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Articolo 16 - Ambito di applicazione	27
Articolo 17 - Responsabile del procedimento.....	27
Articolo 18 - Commissione giudicatrice e seggio di gara.....	27
Articolo 19 - Avviso con cui si indice la gara e lettera di invito.....	29
Articolo 20 - Prequalifica	30
Articolo 21 - Validità temporale delle offerte.....	31
Articolo 22 - Controllo sul possesso dei requisiti	31
Articolo 23 - Modificazioni soggettive nella fase di scelta del contraente	32

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ NEGOZIALI DELLA SOCIETÀ GRAN SASSO ACQUA SPA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Principi

1. Il presente documento regola:
 - a) l'attività negoziale di Gran Sasso Acqua SpA per l'affidamento, nei settori speciali, di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (Titolo II);
 - b) l'attività negoziale di Gran Sasso Acqua SpA per l'affidamento di contratti di qualsiasi importo esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito oggettivo di applicazione della disciplina in materia di contratti pubblici (Titolo III);
 - c) la conclusione di contratti da cui derivi un corrispettivo per Gran Sasso Acqua SpA (Titolo IV);
 - d) le modalità di svolgimento delle operazioni e delle attività funzionali alla conclusione dei contratti, applicabili, salvo diversa previsione normativa, sia ai contratti a rilevanza europea sia ai contratti sotto soglia (Titolo V).
2. Ove non in contrasto con la normativa applicabile, le disposizioni di cui al presente documento costituiscono indicazioni per i competenti uffici anche per l'affidamento di contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi a rilevanza europea.
3. L'attività negoziale di Gran Sasso Acqua SpA, nel rispetto delle finalità istituzionali della Società stessa, si ispira:
 - a) ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza;
 - b) ai principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, parità di trattamento,



lealtà, imparzialità, correttezza e buona fede, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice Etico aziendale;

- c) al principio di non discriminazione delle micro, piccole e medie imprese;
- d) al perseguimento delle finalità di pubblico interesse e degli scopi statutariamente previsti;
- e) ai principi di massima partecipazione degli operatori alle gare, nel rispetto dei requisiti funzionali minimi di cui ciascuno di essi deve essere munito e degli *standards* tecnici richiesti nei singoli settori;
- f) all'armonizzazione delle esigenze di massima economicità con quelle di obiettività delle scelte, nel rispetto anche delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione.

Il principio di economicità di cui alla lett. a) del presente comma può essere subordinato, ove ed entro i limiti in cui ciò sia consentito dalle norme vigenti, ai criteri previsti dall'avviso di gara o dalla lettera di invito ed ispirati a esigenze sociali nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

- 4. Al fine di favorire l'accesso di micro, piccole e medie imprese alle procedure di affidamento, Gran Sasso Acqua S.p.A., in occasione del singolo affidamento, procede, ove possibile ed economicamente conveniente, alla suddivisione in lotti funzionali o prestazionali, indicando, nella determina a contrarre o negli atti di gara, le ragioni di un'eventuale scelta diversa.

Articolo 2

Definizioni e riferimenti

- 1. Ai fini del presente documento, inoltre, si intende per:
 - a) **ANAC**: Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - b) **Avviso di gara**: il bando di gara ovvero l'avviso per la manifestazione di interesse a partecipare a una procedura negoziata avviata ai sensi dell'art. 36, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e del presente RAN;
 - c) **Codice**: il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "*Codice dei contratti pubblici*" e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) **Codice Etico del Committente**: documento approvato dalla Gran Sasso Acqua SpA per enunciare e chiarire le proprie responsabilità ed impegni etico/sociali verso i vari



stakeholder interni ed esterni, anche alla luce delle previsioni di cui al d.lgs. n. 231/2001. I contratti debbono contenere apposita clausola intitolata "Codice Etico", con la quale il contraente: *i)* attesta di aver preso visione del Codice Etico di Gran Sasso Acqua SpA, pubblicato all'indirizzo, espressamente specificato, del sito *internet* del Committente; *ii)* dichiara di ben conoscere il Codice Etico e si impegna a rispettarlo;

- e) **Committente:** la Società Gran Sasso Acqua SpA;
- f) **Contraente:** il soggetto che abbia concluso con la Società Gran Sasso Acqua SpA un contratto di cui all'art. 1, comma 1, del presente documento;
- g) **Contratti destinati a più attività:** contratti destinati allo svolgimento da parte della Società Gran Sasso Acqua SpA di varie attività ciascuna delle quali, singolarmente intesa, sarebbe soggetta a regimi giuridici diversi;
- h) **Contratti misti:** i contratti di appalto il cui oggetto è caratterizzato dalla coesistenza di prestazioni diverse (lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture);
- i) **Contratto escluso dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice:** il contratto che ha ad oggetto le prestazioni escluse di cui agli artt. 13, 17, 19 e 20 del Codice;
- j) **Profilo del Committente:** il sito informatico (*internet*) della Società Gran Sasso Acqua SpA;
- k) **RAN:** il presente Regolamento per le Attività Negoziali della Società Gran Sasso Acqua SpA;
- l) **Regolamento generale:** il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", nelle parti ancora vigenti successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016;
- m) **Responsabile del procedimento della fase di affidamento:** il soggetto ovvero i soggetti, comunque qualificato(i) dagli atti di organizzazione aziendale, cui sono affidati i compiti che la disciplina vigente attribuisce al Responsabile del procedimento, relativamente alla fase di affidamento del Contratto e limitatamente alle disposizioni, anche in via di autoregolamentazione, applicabili ai contratti di competenza della Società;



- n) **Riunioni:** i raggruppamenti temporanei di concorrenti, i consorzi di cui all'art. 2602 cod. civ., i gruppi europei di interesse economico (GEIE), le aggregazioni tra le imprese aderenti a contratto di rete, congiuntamente intesi;
- o) **Sistema di Qualificazione:** elenco di operatori economici abilitati all'esecuzione di contratti pubblici, istituito e gestito da Gran Sasso Acqua SpA ai sensi dell'art. 134 del Codice.

Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, valgono le definizioni contenute nel Codice e nel Regolamento generale.

Articolo 3

Disciplina applicabile

1. Le disposizioni di cui al presente documento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute ed inderogabili disposizioni legislative o regolamentari. In ogni caso, le disposizioni del presente documento devono intendersi automaticamente eterointegrate da disposizioni legislative e regolamentari sopravvenute aventi carattere cogente o che garantiscano maggiore flessibilità e snellezza all'attività negoziale del Committente.
2. Resta ferma, inoltre, l'applicazione delle vigenti disposizioni normative nazionali o – per quanto di competenza – regionali, che regolano la materia.
3. Ai fini dell'individuazione della procedura di scelta del contraente si tiene conto del valore stimato dell'intero contratto, calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Alla determinazione di detto importo concorrono anche le eventuali forme di opzione o proroga previste nell'avviso o negli altri documenti di gara. Per i contratti di durata pluriennale, si tiene conto del valore complessivo stimato del contratto per l'intera durata dello stesso.

Articolo 4

Durata

1. Tutti i contratti di cui al presente documento debbono avere durata e/o termine di esecuzione certi, di norma, mai superiore a nove anni.
2. Il Committente può disporre, con atto scritto, la proroga dei contratti in corso di esecuzione laddove ricorra uno dei seguenti presupposti:
 - la facoltà di proroga è espressamente prevista e regolata nei documenti di gara e nel contratto, anche ai fini del comma 3 del precedente articolo, con esplicita indicazione dei prezzi, patti e condizioni applicabili al periodo di proroga;
 - la proroga è disposta per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di selezione di un nuovo contraente, purchè l'appaltatore accetti di applicare, nel periodo di proroga, gli stessi prezzi, patti e condizioni dell'originario affidamento ovvero più favorevoli per il Committente.

Articolo 5

Contratti misti e appalti destinati a più attività. Criteri per l'individuazione della disciplina applicabile e qualificazione dei concorrenti

1. Nell'ipotesi di contratti misti, aventi ad oggetto lavori e forniture ovvero lavori e servizi, ai fini della scelta del contraente, si applica la disciplina relativa alla prestazione che, rispetto alle altre, costituisce l'oggetto principale del contratto.

Un contratto avente ad oggetto lavori e forniture ovvero lavori e servizi si considera, ai fini della disciplina applicabile:

- a) appalto di lavori, nel caso in cui i lavori costituiscano l'oggetto principale del contratto e forniture ovvero i servizi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto ai lavori;
- b) appalto di forniture ovvero di servizi, nel caso in cui i lavori, ancorché di valore economico superiore al 50% (cinquanta per cento), abbiano carattere accessorio rispetto alle forniture o ai servizi, che costituiscono l'oggetto principale dell'appalto.

Un contratto avente ad oggetto forniture e servizi, si considera appalto di servizi se il valore economico di questi ultimi è superiore a quello delle forniture oggetto dell'appalto; si



considera appalto di forniture, se il valore economico di queste ultime è superiore a quello dei servizi oggetto dell'appalto.

Pertanto, nel caso di contratti misti di lavori e servizi ovvero di lavori e forniture, ovvero di lavori, forniture e servizi: **a)** si applica la disciplina in tema di lavori contenuta nel presente documento in tutti i casi in cui i lavori, indipendentemente dal valore economico superiore ovvero inferiore rispetto alle altre prestazioni, costituiscano comunque l'oggetto principale del contratto; **b)** si applica la disciplina in tema di servizi o forniture contenuta nel presente documento in tutti i casi in cui i lavori, quand'anche di valore economico superiore rispetto a servizi e forniture, non costituiscano l'oggetto principale del contratto, ma rispetto a questi abbiano un carattere meramente accessorio.

2. In ogni caso, ciascun operatore economico che intenda concorrere, in forma singola o riunita, ad una procedura per l'affidamento di un contratto misto, deve essere in possesso, ai fini della partecipazione alla procedura, dei requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal Committente e dalla disciplina vigente per ciascuna prestazione di lavori, forniture e servizi prevista in contratto.
3. Nell'ipotesi in cui il Committente intenda affidare un appalto destinato a più attività, ai fini della scelta del contraente, si applica la disciplina relativa all'attività cui l'appalto è principalmente destinato, salvo il caso in cui sia oggettivamente impossibile individuare quale sia detta attività.

Pertanto, qualora un appalto ricada solo in parte nella disciplina sui settori speciali (essendo per l'altra parte estraneo al Codice), si applica la disciplina sui settori speciali nell'ipotesi in cui: *(i)* l'appalto sia principalmente destinato ad attività rientranti in tali settori; *(ii)* sia oggettivamente impossibile individuare a quale attività l'appalto sia principalmente destinato.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 28 del Codice.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle procedure di affidamento d'appalto di lavori, forniture e servizi a rilevanza europea nei settori speciali.

Articolo 6

Misure organizzative e attività di programmazione

1. Ai fini della conclusione dei contratti di cui al presente documento, il Committente individua, nel rispetto dei propri regolamenti organizzativi e in linea con quanto previsto dal successivo art. 17, uno o più Responsabili del procedimento della fase di affidamento cui spetta il compito di assicurare il corretto svolgimento della procedura di scelta del contraente.
2. Il Committente, di norma e salva la ricorrenza di particolari e motivate circostanze, avvia e gestisce i contratti di cui al presente documento nel rispetto degli atti di programmazione, ove esistenti, approvati dai competenti organi societari.
3. Ai fini dell'avvio della procedura per la conclusione dei contratti di cui al presente documento, il Committente individua: **a)** gli elementi essenziali del contratto; **b)** i criteri di selezione degli operatori e quelli di aggiudicazione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle procedure di affidamento d'appalto di lavori, forniture e servizi a rilevanza europea nei settori speciali.

TITOLO II

DISCIPLINA DEI CONTRATTI SOTTO SOGLIA NEI SETTORI SPECIALI

Articolo 7

Ambito di applicazione

Le procedure di affidamento dei contratti sotto soglia di lavori, servizi e forniture nei settori speciali sono disciplinate dal presente Titolo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 36, comma 8, del Codice, e, salva ogni diversa previsione della disciplina vigente, dal Titolo V del presente documento, nonché dalle disposizioni ivi richiamate.

Articolo 8

Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture i soggetti di cui agli artt. 45,46, 47, 48 e 49 del Codice.

Sono comunque ammessi a partecipare a procedure per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture, indipendentemente dalla natura giuridica adottata, gli operatori economici stabiliti: **a)** negli Stati aderenti all'Unione europea; **b)** negli Stati firmatari dell'Accordo sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio ovvero **c)** negli Stati firmatari di Accordi bilaterali con l'Italia o con l'UE che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità.

In caso di procedura ristretta, procedura negoziata o partenariato per l'innovazione, il concorrente invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta o di trattare per sé e quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese.

2. L'Avviso di gara o la lettera di invito stabiliscono i requisiti di ammissione dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo in applicazione di quanto previsto dalla disciplina vigente.

In ogni caso, la selezione dei soggetti da invitare a presentare offerta ha luogo secondo criteri e regole oggettivi preventivamente definiti nell'Avviso di gara.

Pertanto, ai fini della selezione dei concorrenti, non è possibile, ad esempio:

- imporre condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri;
- esigere prove già presenti nella documentazione valida disponibile.

3. In ogni caso, nei confronti dei concorrenti non devono sussistere i motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del Codice.

4. Ai fini di valutare la sussistenza della situazione ostativa prevista dall'art. 80, comma 5, lett. c) e c-ter), del Codice, il Committente, a titolo meramente esemplificativo, verifica che i concorrenti non siano incorsi nell'ultimo triennio:

- a) nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture affidati dal Committente;



- b) nella dichiarata non collaudabilità di lavori, servizi e forniture oggetto di un contratto stipulato con il Committente;
 - c) nella violazione, nel corso dell'esecuzione di precedenti contratti, di una qualsiasi delle norme convenute nel Codice Etico del Committente;
 - d) nella mancata presa in consegna, per proprio fatto e colpa, di lavori, forniture o servizi affidati dal Committente;
 - e) nella mancata costituzione della cauzione definitiva che abbia impedito la stipula di un contratto di lavori, servizi e forniture con il Committente;
 - f) nella revoca o decadenza dell'aggiudicazione per mancata presentazione alla stipula di un contratto affidato dal Committente.
5. Fermo quanto stabilito dalla disciplina vigente nell'ipotesi di affidamento di lavori, l'Avviso di gara o la lettera di invito relativi all'affidamento di servizi e forniture possono riconoscere al concorrente o ai concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo e che abbiano i requisiti minimi richiesti nell'Avviso di gara e/o nella lettera di invito la facoltà di chiamare a far parte del raggruppamento temporaneo imprese qualificate per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nell'avviso di gara e/o nella lettera di invito (c.d. cooptazione), a condizione che: **a)** le prestazioni eseguite da queste imprese non superino nel complesso il 20% (venti per cento) dell'importo complessivo del contratto; **b)** l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna impresa sia almeno pari all'importo delle prestazioni che saranno ad essa affidati.
- L'Avviso di gara o la lettera di invito indicano quale dei requisiti di ordine tecnico-professionale ed economico-finanziario debbano assumere rilevanza ai fini della definizione del limite di cui alla precedente lett. b).
6. In ogni caso, il Committente definisce, nell'Avviso di gara o nella lettera di invito, in relazione alle caratteristiche dell'affidamento sotto il profilo tecnico e dimensionale, requisiti e modalità di partecipazione alla procedura di affidamento dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.
7. Qualora ricorrano motivate e speciali circostanze, il Committente può dare corso alla stipula del contratto, in tal caso sottoposto a condizione risolutiva, nelle more della verifica

dell'effettivo possesso da parte del contraente dei requisiti generali e di idoneità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura.

Articolo 9

Procedure di scelta del contraente

1. L'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture può avere luogo, a scelta del Committente e fatte salve eventuali diverse previsioni normative, oltretutto mediante procedura aperta o ristretta, anche mediante procedura negoziata o partenariato per l'innovazione preceduti da forme di pubblicità idonee ad assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 1, comma 3, del presente documento, e in particolare dei principi di non discriminazione, trasparenza e libera concorrenza.
2. I contratti di lavori, servizi e forniture disciplinati dal presente Titolo II possono inoltre essere affidati, a scelta del Committente e fatte salve eventuali diverse previsioni normative, avvalendosi:
 - a) del Sistema di Qualificazione istituito e gestito ai sensi dell'art. 134 del Codice;
 - b) di appositi elenchi di operatori economici istituiti e gestiti dallo stesso Committente, nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 1 del presente documento e in linea con quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 dell'ANAC;
 - c) degli elenchi di operatori economici presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o di altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

Nell'ipotesi di cui al presente comma 2 e nei limiti di quanto stabilito nel presente RAN, il Committente può ricorrere, senza necessità di alcuna forma di pubblicità ulteriore e a seconda dei casi, all'affidamento diretto o alla procedura negoziata, invitando a presentare offerta operatori economici iscritti nel Sistema o negli elenchi in categorie e classi o classifiche corrispondenti alle prestazioni oggetto di affidamento.

Nell'ipotesi in cui il Committente decida di avvalersi del Sistema o degli elenchi di cui al presente comma 2, lett. a) e b), l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura avviene secondo i criteri e le modalità stabiliti nei regolamenti istitutivi del Sistema di Qualificazione o degli elenchi.



Nell'ipotesi in cui il Committente decida di avvalersi degli elenchi di cui al presente comma 2, lett. c), l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura avviene, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento, di massima concorrenzialità e di rotazione, in base ai seguenti elementi:

- categorie e classifiche di forniture, servizi e lavori per le quali l'operatore economico risulta essere in possesso di iscrizione;
- numero degli inviti trasmessi all'operatore economico nell'anno solare in corso nella specifica categoria di qualificazione cui si riferisce l'affidamento;
- localizzazione territoriale e livello di specializzazione ed esperienza nella specifica prestazione oggetto dell'affidamento, nonché del livello qualitativo di eventuali analoghe prestazioni eseguite in favore del Committente.

3. I contratti di lavori, servizi e forniture disciplinati dal presente Titolo II possono anche essere affidati, sempre a scelta del Committente e fatte salve eventuali diverse previsioni normative, attraverso un affidamento diretto o una procedura negoziata preceduta da indagine di mercato esperita attraverso pubblicazione sul sito *internet* del Committente di un avviso per la manifestazione di interesse a prendere parte alla procedura.

L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura avviene secondo i criteri e le modalità stabiliti nell'avviso per la manifestazione di interesse.

4. Il Committente può ricorrere all'affidamento diretto di cui ai precedenti commi 2 e 3, inteso comunque come confronto competitivo tra più operatori economici, nei seguenti casi:
- a) per appalti di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila);
 - b) per appalti di forniture e servizi nonché per i concorsi pubblici di progettazione di importo inferiore a € 428.000,00 (euro quattrocentoventottomila);
 - c) per appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati nell'Allegato IX al Codice di importo inferiore a € 1.000.000,00 (un milione di euro).

Resta naturalmente salvo quanto previsto dal successivo art. 10.

5. Il Committente può, invece, ricorrere alla procedura negoziata di cui ai precedenti commi 2 e 3 nei seguenti casi:
- a) per appalti di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila) ed inferiore ad € 350.000,00 (euro trecentocinquantamila);



b) per appalti di lavori di importo pari o superiore ad € 350.000,00 (euro trecentocinquantamila) ed inferiore ad € 1.000.000,00 (un milione di euro).

6. I limiti di importo indicati *sub* b) e c) del precedente comma 4 sono automaticamente adeguati ad eventuali sopravvenute disposizioni di fonte europea che stabiliscano differenti soglie di applicazione della disciplina in materia di contratti pubblici.

7. Numero di operatori da invitare a presentare offerta

Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi da 2 a 5, l'affidamento diretto o la procedura negoziata senza preventive forme di pubblicità ha luogo, di norma, mediante gara informale alla quale vengono invitati a presentare offerta:

- nell'ipotesi di cui al comma 4, lett. a), cioè per appalti di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00, almeno 3 (tre) operatori economici, ove esistenti;
- nell'ipotesi di cui al comma 4 lett. b) e c), cioè per appalti di servizi e forniture sotto soglia europea, almeno 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti;
- nell'ipotesi di cui al comma 5, lett. a), cioè per appalti di lavori di lavoro di importo pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad € 350.000,00, almeno 10 (dieci) operatori economici, ove esistenti;
- nell'ipotesi di cui al comma 5, lett. b), cioè per appalti di lavori di lavoro di importo pari o superiore ad € 350.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00, almeno 15 (quindici) operatori economici, ove esistenti.

Una volta acquisite le offerte, il Committente ha la facoltà di negoziare le condizioni del contratto con uno o più operatori economici e con le modalità ritenute più opportune in relazione allo specifico affidamento.

8. Ove nel Sistema di Qualificazione istituito dal Committente non sia presente un numero di operatori economici adeguato rispetto all'entità minima di cui al precedente comma 7, il Committente si riserva la facoltà di invitare alla medesima procedura negoziata anche operatori economici eventualmente iscritti negli elenchi di cui al precedente comma 2, lett. b) e c), per i lavori, servizi o forniture oggetto di affidamento.

Analogamente, ove negli elenchi di cui al precedente comma 2, lett. b), non sia presente un numero di operatori economici adeguato rispetto all'entità minima di cui al precedente comma 7, il Committente si riserva la facoltà di invitare alla medesima procedura negoziata



anche operatori economici iscritti nel Sistema di Qualificazione di cui al precedente comma 2, lett. a), per i lavori, servizi o forniture oggetto di affidamento.

9. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione dei contratti di lavori, servizi e forniture si rinvia all'art. 36, comma 9-bis, del Codice.

Può comunque essere utilizzato il criterio del minor prezzo (adeguamento motivato) da determinarsi mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ovvero mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, ovvero ancora attraverso offerta a prezzi unitari:

- a) per i lavori di importo inferiore alla soglia europea;
 - b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.
10. Nel caso di ricorso al criterio del minor prezzo, il Committente procederà alla verifica di congruità delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 o 2 bis, del Codice, a seconda che il numero delle offerte ammesse sia inferiore ovvero pari o superiore a 15 (quindici). Si procede alla verifica dell'anomalia solo ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque).
11. Nell'ipotesi di ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo, per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice e che non presentano carattere transfrontaliero, l'Avviso di gara o la lettera di invito prevedono il ricorso al meccanismo di esclusione automatica delle offerte, secondo quanto stabilito dall'art. 97, comma 8, del Codice.

In ogni caso, il meccanismo di esclusione automatica non può essere utilizzato, ancorché previsto nell'Avviso o nella lettera di invito, qualora il numero delle offerte valide ammesse sia inferiore a dieci.

12. Il Committente, sempreché ne ricorrano i presupposti, può sottoporre a contemporanea valutazione le migliori offerte, non oltre la quinta.
13. Nel caso di ricorso al criterio del minor prezzo, il Committente indica nel bando di gara o nella lettera di invito se il Responsabile del procedimento, per la verifica della congruità delle offerte, può avvalersi della eventuale struttura appositamente costituita ai sensi dell'art. 31, comma 9, del Codice o di commissione all'uopo costituita. In assenza di tali indicazioni, il



Responsabile del procedimento è direttamente competente ai fini dell'eventuale subprocedimento di valutazione della congruità delle offerte.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la verifica della congruità delle offerte è invece svolta dal Responsabile del procedimento con il supporto della commissione di gara.

14. Il bando di gara o la lettera di invito prevedono che, indipendentemente dal numero delle offerte valide, il Committente può decidere di non dare corso all'aggiudicazione qualora ritenga nessuna delle offerte presentate conveniente, idonea o appropriata in relazione all'oggetto dell'affidamento.
15. Per le procedure di cui al presente Titolo II, il Committente può prevedere, specie nelle ipotesi di procedure con invito rivolto a soggetti iscritti al Sistema di Qualificazione e quindi già prequalificati, che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione amministrativa e dell'idoneità degli offerenti.

Tale facoltà può essere esercitata solo se specificamente prevista nell'Avviso di gara o nella lettera di invito.

Se si avvale di tale possibilità, il Committente garantisce, attraverso la specifica disciplina contenuta nell'Avviso di gara o nella lettera di invito, che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 80 del Codice o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti nell'Avviso di gara o nella lettera di invito.

Articolo 9-bis

Procedure di scelta del contraente in caso di urgenza o somma urgenza

1. Qualora, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevisti e imprevedibili da parte del Committente e in alcun caso ad esso imputabili, i termini stabiliti per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate non possano essere rispettati, il Committente è in facoltà di individuare il Contraente in virtù di quanto previsto dall'art. 125,



- comma 1, lett. d), del Codice, richiedendo agli operatori economici la presentazione delle sole offerte economiche e concedendo un termine per la relativa presentazione non inferiore a dieci giorni. In tal caso, è necessaria una relazione del Responsabile del procedimento in ordine alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 125, comma 1, lett. d), del Codice.
2. Nel caso di cui al precedente comma, il Committente individua gli operatori economici da consultare sulla base di quanto previsto dal precedente articolo 9:
 - commi 2, 4, 5 e 8, in relazione alle modalità di scelta degli operatori economici da invitare a presentare offerta;
 - comma 7, in relazione al numero degli operatori economici da invitare a presentare offerta.
 3. La possibilità di ricorrere a procedure in somma urgenza è disciplinata dall'art. 163 del Codice.

Articolo 9-ter

Ulteriori procedure di scelta del contraente alla luce del D.L. n. 76/2020

1. Oltre alle procedure previste dal presente documento e in deroga ad esse, il Committente si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 1 del D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazione), secondo i termini e le modalità previsti dalla citata norma.
2. Per quanto concerne l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di gara o con cui negoziare affidamenti diretti, trovano rispettivamente applicazione i principi di cui all'art. 9 e 10 del presente Regolamento.

Articolo 10

Affidamento di contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro

1. L'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 (quarantamila) può avere luogo, alternativamente:
 - (a) mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
 - (b) mediante valutazione comparativa di almeno due offerte.



2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, lett. b), il Committente trasmette ad almeno due operatori economici la richiesta di offerta.
3. L'individuazione degli operatori economici ai quali trasmettere la richiesta di offerta avviene:
 - a) avvalendosi del Sistema di Qualificazione istituito e gestito ai sensi dell'art. 134 del Codice;
 - b) ovvero, avvalendosi degli elenchi di cui al precedente art. 9, comma 2, lett. b);
 - c) ovvero, avvalendosi degli elenchi di operatori economici presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o di altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento;
 - d) ovvero ancora effettuando apposite indagini di mercato.

Tale ultima modalità di individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta può essere utilizzata anche in relazione all'affidamento diretto di cui al precedente art. 9, comma 4.

4. In linea generale, l'individuazione degli operatori economici ai quali trasmettere la richiesta di offerta avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento, di massima concorrenzialità e di rotazione, in base ai seguenti elementi:
 - categorie e classifiche di forniture, servizi e lavori per le quali l'operatore economico risulta essere in possesso di iscrizione;
 - numero degli inviti trasmessi all'operatore economico nell'anno solare in corso nella specifica categoria di qualificazione cui si riferisce l'affidamento;
 - localizzazione territoriale e livello di specializzazione ed esperienza nella specifica prestazione oggetto dell'affidamento, nonché del livello qualitativo di eventuali analoghe prestazioni eseguite in favore del Committente.
5. Nella richiesta di offerta il Committente prevede:
 - che nei confronti degli operatori economici invitati a presentare offerta non sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice né ulteriori cause che, ai sensi della disciplina vigente, comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - gli eventuali requisiti di idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di esibire, ad esempio, il certificato di iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto,



capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;

- gli eventuali requisiti di capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale o altra documentazione considerata idonea;
 - il criterio attraverso cui individuare la migliore offerta, che può essere quello del solo prezzo ovvero quello del miglior rapporto qualità/prezzo.
6. Gli aspetti di dettaglio e le modalità operative attraverso cui procedere all'individuazione degli operatori economici ai quali trasmettere la richiesta di offerta e determinare il criterio di individuazione della migliore offerta sono disciplinati dalle apposite procedure aziendali adottate dal Committente.
 7. In ogni caso, i requisiti minimi di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria devono essere proporzionati all'oggetto del contratto e tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie.
 8. L'affidatario di lavori, forniture e servizi, deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice. Qualora ricorrano motivate circostanze, il Committente può dare corso alla stipula anticipata del contratto, in tal caso sottoposto a condizione risolutiva, nelle more della verifica dell'effettivo possesso da parte del contraente dei requisiti generali e di idoneità tecnico professionale ed economico finanziaria dichiarati ai fini della presentazione dell'offerta.

Articolo 11

Amministrazione diretta

1. Nell'amministrazione diretta, l'esecuzione di lavori è effettuata con materiali e mezzi propri ovvero appositamente noleggiati e con personale proprio, anche a tal fine assunto.
2. Il Committente può fare ricorso all'amministrazione diretta per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a 200.000,00 euro.

Articolo 12

Publicità e termini

1. Salvo il caso in cui ricorrano le ipotesi per le quali è consentito il ricorso alla procedura negoziata senza preventive forme di pubblicità, alle procedure per l'affidamento dei contratti sotto soglia è garantita adeguata pubblicità, in virtù di quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
2. Indipendentemente dall'importo dell'affidamento, il Committente può prevedere, ove ricorrano giustificate ragioni, forme di pubblicità ulteriori, e di volta in volta ritenute più opportune, rispetto a quelle previste ai sensi del presente articolo.
3. L'Avviso di gara o la lettera di invito fissano i termini per le richieste di invito o quelli per la presentazione delle offerte in modo da assicurare ampia partecipazione alle procedure di affidamento e tenendo conto, comunque, delle esigenze di celerità e speditezza funzionali ad una maggiore efficienza dell'attività negoziale del Committente.

Articolo 13

Garanzia a corredo dell'offerta

1. L'Avviso di gara o la lettera di invito possono stabilire che le offerte siano corredate, fin dalla loro presentazione, da una garanzia provvisoria da prestare secondo le prescrizioni di cui all'art. 93 del Codice.
3. Il Committente stabilisce nell'Avviso di gara o nella lettera di invito il periodo di validità della garanzia, non inferiore a centottanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; in ogni caso il Committente può stabilire nel bando di gara o nella lettera di invito un termine maggiore rispetto a quello suindicato in relazione alla durata presumibile del procedimento.
4. L'Avviso di gara o la lettera di invito possono stabilire, a pena di esclusione, che l'offerta sia corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto.

In ogni caso, l'aggiudicatario è tenuto a rinnovare la garanzia provvisoria fintantoché non abbia stipulato il relativo contratto.



4. L'Avviso di gara o la lettera di invito possono stabilire che la garanzia di cui al presente articolo, salvo che non sia diversamente previsto dalla normativa vigente, sia ridotta nella misura di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.
5. Ove ritenuto opportuno in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alla complessità ovvero alla particolare rilevanza per il Committente delle prestazioni oggetto di affidamento e previa indicazione nel bando di gara e/o nella lettera di invito, è, comunque, facoltà del Committente derogare alle prescrizioni di cui al presente articolo. A titolo esemplificativo, il Committente è in facoltà di non richiedere ai concorrenti la cauzione di cui al presente articolo ovvero di prevedere che la medesima: **a)** sia rilasciata esclusivamente da istituto bancario o assicurativo di primaria importanza; **b)** sia rilasciata anche per importi inferiori rispetto a quanto stabilito nel presente articolo; **c)** abbia un importo superiore rispetto a quello indicato nel presente articolo.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche alle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi a rilevanza europea.

TITOLO III
APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESCLUSI, IN TUTTO O IN
PARTE, DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA
PUBBLICISTICA IN MATERIA DI CONTRATTI

Articolo 14

Disciplina applicabile

1. Ai fini dell'affidamento dei contratti esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione della disciplina pubblicistica in tema di contratti, fermo il rispetto dei principi di cui all'art. 1, comma 3, del presente documento e, in particolare, di quelli di imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, il Committente tiene conto dei criteri e indicazioni contenuti nel Titolo I e nel Titolo II del presente documento e ricorre indifferenetemente ad una delle procedure di cui al precedente art. 9. Resta salva la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto di cui all'art. 10 in caso di contratti di valore inferiore all'importo di € 40.000,00 (quarantamila).



2. Nel caso di ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 9, commi 2 e 3, del presente documento, l'affidamento, ove compatibile con la natura della prestazione, è di norma preceduto da invito ad almeno cinque operatori economici, scelti sulla base di parametri e criteri oggettivi in relazione alla loro capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria.
3. In ogni caso, ai fini della partecipazione alla gara e della stipula del contratto, salve motivate eccezioni, l'operatore economico affidatario della prestazione deve essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 80 del Codice, attestati con dichiarazioni sostitutive. Il Committente è in facoltà di accertarne la veridicità, ai sensi del d.P.R. 445/2000.
4. Qualora ritenuto opportuno dal Committente, l'offerta dei concorrenti è corredata da una garanzia prestata, di norma, ai sensi dell'art. 13 del presente documento.

TITOLO IV CONTRATTI DA CUI DERIVI UN CORRISPETTIVO PER IL COMMITTENTE

Articolo 15

Disciplina applicabile

1. Ai fini della conclusione di contratti di cessione di beni dai quali derivi un corrispettivo per il Committente, e salvo che non sia diversamente stabilito dalla disciplina vigente, il Committente può, alternativamente, procedere a procedura aperta, ristretta ovvero negoziata. I contratti mediante i quali il Committente concede in locazione o in affitto forniture immobili sono, di regola, stipulati mediante procedura negoziata, salva l'ipotesi in cui, per la natura o il valore dell'oggetto del contratto, non si ritenga opportuno o conveniente esperire altre procedure. Per le forniture mobili (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, macchinari, autoveicoli, ecc.), è consentita l'alienazione diretta, a scapito del prezzo di acquisto di nuova attrezzatura.

Resta salva la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto di cui all'art. 10 in caso di contratti di valore inferiore all'importo di € 40.000,00 (quarantamila).

2. In linea generale, le procedure di cui al precedente comma 1, sono precedute da un'adeguata pubblicità; a tal fine, l'avviso con cui si indice la procedura può essere pubblicato sul sito internet ed eventualmente nell'apposita bacheca del Committente.
3. Il Committente, qualora, in presenza di motivate circostanze, intenda ricorrere alla procedura negoziata non preceduta da forme di pubblicità, procede ad una verifica ovvero sondaggio dai quali emergano soggetti presenti sul mercato e potenzialmente interessati alla procedura che, a prescindere dalla forma giuridica assunta, siano muniti di sufficienti requisiti di solidità economica e finanziaria.
4. Qualora ritenuto opportuno dal Committente, l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia prestata con le modalità di cui all'art. 13 del presente documento, nella misura definita dal Committente, in relazione alle caratteristiche del contratto, e, comunque, mai inferiore al 2% (due per cento) dell'importo a base d'asta.



5. L'aggiudicazione è effettuata a favore del concorrente che abbia formulato l'offerta, in assoluto, più elevata, in aumento rispetto al prezzo posto a base della procedura di gara da parte del Committente.

In considerazione dell'entità e delle caratteristiche del contratto, il Committente, previa apposita relazione, può prevedere, nell'avviso con cui si indice la procedura ovvero, in mancanza di avviso, nella lettera d'invito, che l'aggiudicazione abbia luogo tenendo conto, oltreché del prezzo, anche di altri elementi che rendano l'offerta, nel suo complesso, maggiormente vantaggiosa. In tal caso, l'avviso con cui si indice la procedura ovvero in mancanza di avviso la lettera di invito debbono specificare i pesi attribuiti a tutti gli elementi di valutazione, nonché gli eventuali sub-elementi e sub-pesi rilevanti ai fini della aggiudicazione.

Nell'ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più elevato e qualora l'offerta caratterizzata dal maggiore aumento rispetto al prezzo posto a base della procedura di gara, sia stata presentata da più concorrenti, il Committente: *i)* richiede a detti concorrenti di far pervenire entro un termine prestabilito, non inferiore a cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta, di migliorare la propria offerta; *ii)* nel caso in cui nessuno dei concorrenti intenda migliorare la propria offerta, l'aggiudicatario è individuato mediante sorteggio.

6. La relazione di cui al precedente comma, deve contenere l'indicazione:
- a) della necessità di tenere conto, ai fini della individuazione del contraente, di una molteplicità di elementi oltre al prezzo;
 - b) degli elementi di valutazione, ivi compresi sub elementi e sub pesi, in base ai quali viene effettuata la valutazione delle offerte.
7. Qualora non siano pervenute offerte, ovvero quelle pervenute siano considerate prive dei requisiti anche solo formali richiesti ovvero non convenienti sotto il profilo economico, la procedura è dichiarata deserta.

TITOLO V DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Articolo 16

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo, salva diversa previsione normativa, si applicano alle procedure per la conclusione di tutti i contratti di competenza di Gran Sasso Acqua SpA anche non rientranti nell'ambito di applicazione del presente documento.

Articolo 17

Responsabile del procedimento

1. Per ogni procedura di affidamento di un contratto o di una concessione di cui al presente documento, il Committente nomina un responsabile del procedimento.
2. Il responsabile del procedimento, oltre ad adempiere alle funzioni di cui all'art. 31 del Codice, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal Codice che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
3. Indipendentemente dal valore economico dell'affidamento, il Responsabile del procedimento deve essere almeno in possesso: (a) di un diploma di istruzione rilasciato da un istituto superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni, ecc.); (b) di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell'ambito del settore dei contratti pubblici.
4. Nel caso in cui il responsabile del procedimento non venga formalmente nominato, esso coincide con il dirigente responsabile del servizio richiedente, con ciò intendendosi la struttura del Committente che manifesta l'esigenza di approvvigionamento dei lavori, servizi o forniture.

Articolo 18

Commissione giudicatrice e seggio di gara

1. In caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, il procedimento di nomina dei commissari di gara



viene effettuato secondo le seguenti regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate dalla scrivente stazione appaltante.

2. La Commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque.
3. I componenti della Commissione giudicatrice sono, di norma, scelti tra il personale della stazione appaltante.
4. Per garantire adeguate competenze da parte della Commissione: a) il presidente è individuato tra i dipendenti inquadrati almeno al VII livello o superiore (per superiore, si intendono quadri o dirigenti); b) almeno un commissario è individuato tra i dipendenti inquadrati almeno al IV livello o superiore; c) il terzo commissario può essere un dipendente inquadrato al II livello o superiore.
5. Sempre per garantire idonee competenze, i componenti, nel complesso, devono godere di adeguata esperienza nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo.
6. Qualora la valutazione e l'esame dell'offerta tecnica richiedano particolari competenze specialistiche non rinvenibili in organico, possono far parte della Commissione esperti della materia di comprovata professionalità ed affidabilità che non siano dipendenti del Committente. In tal caso, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento attesta, con apposita relazione, la valenza in organico e i criteri oggettivi adottati per la verifica della professionabilità del componente esterno.
7. I componenti della Commissione non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, co. 5 e 6, del d.lgs 50/2016.
8. Per assicurare trasparenza nella nomina dei commissari, il relativo provvedimento, unitamente ai curricula dei commissari medesimi, viene pubblicato sul sito internet della stazione appaltante.
9. In caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo non è richiesto il requisito della specifica competenza nella materia oggetto del contratto per i membri della Commissione giudicatrice e il Committente può anche decidere di non procedere alla nomina di una Commissione, ma di affidare lo svolgimento delle operazioni di gara ad un seggio di gara,



costituito anche da un unico soggetto eventualmente individuabile nel Responsabile del procedimento.

10. In caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, resta infine ferma la facoltà per il Committente di nominare un seggio di gara, con funzioni di natura prettamente amministrativa ed una Commissione giudicatrice, che avrà il compito procedere con la valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate dai concorrenti.

Articolo 19

Avviso con cui si indice la gara e lettera di invito

1. Avvisi, bandi e lettere di invito devono essere redatti in modo chiaro ed in lingua italiana. I requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, richiesti agli operatori economici ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, devono essere individuati in modo preciso; così come devono essere individuati, in modo dettagliato, le situazioni ostative alla partecipazione o le cause di incompatibilità.
2. Salvo diversa indicazione normativa o motivate circostanze, l'avviso con cui si indice la procedura di affidamento, il bando o la lettera di invito contengono le seguenti informazioni minime:
 - i)* l'indicazione dell'oggetto contrattuale, le caratteristiche principali, la natura e l'entità delle prestazioni;
 - ii)* la durata contrattuale, ovvero il termine di esecuzione e di consegna quando questi non debbano costituire elemento dell'offerta;
 - iii)* l'importo complessivo e gli eventuali prezzi unitari posti a base di gara;
 - iv)* nel caso di prestazioni suddivise per lotti, l'entità degli stessi e la possibilità di presentare l'offerta per uno o più lotti;
 - v)* le indicazioni relative all'eventuale prestazione di cauzioni o di altre forme e tipi di garanzia, sia per la partecipazione alla gara, sia per l'esecuzione del contratto;
 - vi)* il criterio di aggiudicazione;
 - vii)* le modalità di compilazione dell'offerta e gli elementi che deve contenere;



- viii)* quali documenti, iscrizioni, dichiarazioni devono essere eventualmente presentati per la prova del possesso dei requisiti di idoneità tecnica ed economico finanziaria;
- ix)* l'indicazione e l'indirizzo dell'ufficio del Committente dove le offerte devono essere inviate ed il termine entro il quale esse devono pervenirvi;
- x)* il periodo di tempo minimo per il quale gli offerenti devono impegnarsi a mantenere ferma la propria offerta;
- xi)* l'indicazione dell'eventuale anticipazione del prezzo contrattuale;
- xii)* la richiesta agli operatori economici di dichiarare la propria connotazione dimensionale (se rientrano, cioè, nella definizione di micro, piccole o medie imprese);
- xiii)* l'indicazione che la lettera di invito non determina il sorgere di diritti di sorta in capo a chi viene invitato ad offrire e che il Committente si riserva, ottenute le offerte, di valutarle con assoluta libertà e di pervenire o meno all'accettazione definitiva, senza che gli offerenti possano vantare alcunché in argomento;
- xiv)* il riferimento agli impegni ed obblighi imposti dal Codice Etico del Committente;
- xv)* la disciplina applicabile nell'ipotesi di modificazione soggettiva del concorrente;
- xvi)* l'indicazione delle eventuali modalità in base alle quali il Committente procederà al riaffidamento del contratto in caso di risoluzione per grave inadempimento o per fallimento del contraente, precisando se tale riaffidamento avrà luogo alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Articolo 20

Prequalifica

1. Nelle ipotesi di procedure ristrette e negoziate precedute dalla pubblicazione di un bando o di altro avviso con cui si indice la gara, il Responsabile del procedimento, eventualmente avvalendosi di un seggio di gara o degli uffici preposti del Committente, procede alle operazioni di qualificazione dei soggetti che abbiano richiesto di essere invitati e approva l'elenco dei soggetti da invitare. Delle operazioni di qualificazione è redatto un apposito verbale.



2. Il Committente provvede, ottenuta l'approvazione da parte dei competenti organi societari, a trasmettere le lettere di invito per presentare offerta con le modalità stabilite dalla disciplina vigente.

Articolo 21

Validità temporale delle offerte

1. Le offerte presentate dal concorrente non possono essere ritirate e impegnano il concorrente dal momento del ricevimento degli atti da parte del Committente sino al termine di durata delle stesse.
2. Anteriormente alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte, ciascun concorrente può richiedere la restituzione dell'offerta e presentare una nuova offerta sostitutiva entro i termini stabiliti.
3. Qualora il Committente intenda disporre una proroga dei termini stabiliti per la presentazione delle offerte ovvero apporti modifiche ai documenti da esaminare per la presentazione delle offerte, i nuovi termini e le modifiche suddette, salva diversa espressa previsione nel bando di gara o nella lettera di invito, debbono essere pubblicati nelle medesime forme dell'avviso con cui è stata indetta la gara, in caso di procedura aperta, ovvero comunicati simultaneamente per iscritto a tutti i soggetti interessati, in caso di procedura ristretta o negoziata.

Articolo 22

Controllo sul possesso dei requisiti

1. Il Committente può, altresì, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
2. Ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, prima dell'affidamento del contratto, il Committente richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, nonchè all'impresa che la segue in graduatoria, tranne nel caso di appalti basati su accordi quadro se conclusi ai sensi dell'articolo 54, comma 3 o comma 4, lettera a), di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 e, se del caso, all'articolo 87 del Codice, ai fini della dimostrazione dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla



procedura. Il Committente può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87.

3. Nel caso tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, il Committente dispone l'esclusione del concorrente dalla gara, l'escussione della relativa cauzione provvisoria e segnala il fatto all'Autorità per i provvedimenti di competenza.
4. In ogni caso, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non possono trovare applicazione nelle ipotesi in cui il Committente sia in facoltà di richiedere ai concorrenti invitati a presentare l'offerta di dimostrare la titolarità dei requisiti richiesti presentando idonea documentazione in originale o in copia conforme ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 23

Modificazioni soggettive nella fase di scelta del contraente

1. Sono consentite operazioni di cessione o affitto di azienda o di ramo di azienda, di trasformazione, fusione, scissione dalla società da parte di operatori che, in forma singola o raggruppata, abbiano richiesto di essere invitati ovvero abbiano presentato offerta ad una procedura per l'affidamento dei contratti di cui al presente documento.
2. In tal caso, il cessionario, l'affittuario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, o alla stipulazione previo accertamento dei requisiti di ordine generale, di ordine speciale, nonché degli eventuali requisiti richiesti dal Committente per limitare il numero minimo dei soggetti da invitare nelle procedure ristrette e negoziate.

Il Settore Legale Appalti e Contratti

f.to Avv. Giuseppe Bucchiarone